



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Massimo PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
163	13/05/2026	216	02	02

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione a seguito di Verbale ARPAC n. 01/LA/SC del 24/07/2024 e Relazione di sopralluogo del 16/08/2024.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- e) il D.Lgs.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in Materia Ambientale” nella Parte Quinta – Titolo I – artt. 267 e segg. disciplina le emissioni in atmosfera di impianti ed attività;

in particolare:

- l'art. 269 prescrive al comma 1 che *“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento”*, - l'art. 272 disciplina le autorizzazioni generali cui possono aderire gli impianti e le attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
 - l'art. 279 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce al comma 2-bis che *“Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.”*
- e) la L. 689/1981 detta le norme in materia di “Sanzioni Amministrative”;
- e) il Settore Ciclo Integrato delle Acque, competente ratione temporis all'applicazione delle sanzioni di cui si tratta, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, ha determinato i “criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;
- e) con D.G.R.C. n.478 del 10/09/2012, modificata dalla D.G.R.C. n.528 del 04/10/2012, le competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative per le violazioni di cui al D.Lgs.n.152/06 sono state attribuite alle U.O.D. – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania, ognuna competente nell'ambito del proprio territorio provinciale;
- e) Con D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024 in attuazione della L.R. n 6/2024, la Regione Campania ha provveduto ad una riorganizzazione dei propri uffici all'esito della quale la “Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” e la “UOD 501705 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino” hanno acquisito rispettivamente le seguenti denominazioni **“Direzione Generale Ciclo Integrato dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, Osservatorio e Documentazione”** e la **“U.O.S. 216.02.02 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino-Salerno.”**, mantenendo le pregresse competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative;

RILEVATO che:

- con nota del 29/09/2020 prot.n.0450174 l'allora U.O.D. 50.17.05 diffidava la ditta per la mancata comunicazione di messa in esercizio e a regime, oltre ai referti delle analisi periodiche (triennali) delle emissioni relative agli anni: 2009-2012-2015-2018;
- solo con nota, trasmessa via pec, del 26/01/2021, acquisita dalla suddetta U.O.D. il 27/01/2021 al prot.n.0044377, la ditta comunicava che: *“con riferimento a quanto in oggetto ed in relazione al settore di attività presso l'unità locale di Calitri “lavorazione profili in legno” si comunica che tale produzione non si è concretizzata”*;
- con nota del 03/07/2024 PG/2024/328209 la U.O.D. 50.17.05 chiedeva all'ARPAC Dipartimento provinciale di Avellino di effettuare sopralluogo per avvenuta scadenza del titolo autorizzativo, tenuto

anche conto che dall'applicativo regionale Parix Web e Portale Registro Imprese, si evidenziava uno status aziendale attivo;

- con nota/pec del 16/08/2024, acquisita dalla precitata U.O.D. il 03/09/2024 PG/2024/0410999, l'Agenzia Arpac di Avellino comunicava: "che il giorno 24 luglio 2024 veniva eseguita, a cura di personale dell'Agenzia, su richiesta di questo Ufficio con nota del 03/07/2024 PG/2024/328209, un sopralluogo presso la Società WOODEN ROOF Srl, sita in Zona Industriale di Calitri (AV), al fine di verificare i titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività, riscontrando che l'attività era chiusa e non si rilevavano nessun tipo di attività in corso. Per quanto riscontrato successivamente presso il SUAP del Comune di Calitri, l'azienda pur non risultando attiva non aveva presentato nessuna cessazione dell'attività e risulta dall'applicativo regionale Parix Web e portale Registro Imprese, riscontrato dalla stessa UOD regionale uno status aziendale attivo. Essendo l'attività chiusa, non è stato quindi possibile effettuare i controlli amministrativi ed acquisire le precedenti comunicazioni di messa a regime e gli autocontrolli triennali richiesti dalla precedente nota della UOD prot.n. 2020.0450174 del 29/09/2020. Per quanto sopra, la ditta Wooden Roof Srl non risulta abbia comunicato nessuna cessazione e/o sospensione dell'attività né tantomeno trasmesso regolarmente gli autocontrolli triennali e la messa a regime previsti dal decreto autorizzativo durante la fase di lavorazione. Pertanto, l'attività di controllo effettuata dai tecnici di questa Agenzia in data 24/07/2024 presso la ditta in oggetto emarginata, ha restituito esiti di non conformità per i motivi come di seguito riportati:

- in violazione all'obbligo di comunicare all'Autorità Competente la messa in esercizio e gli autocontrolli triennali ed ogni variazione e/o sospensione dell'attività, come prescritto dal Decreto autorizzativo n. 113 del 26/06/2009, sanzionabili ai sensi dell'art. 279 comma 2-bis del citato Decreto Legislativo".

- per effetto del suddetto sopralluogo l'Agenzia Arpac di Avellino con verbale n. 01/LA/SC del 24/07/2024, contestava le riscontrate violazioni delle prescrizioni autorizzative, ai sensi dell'art. 279, comma 2 bis, del D.Lgs. 152/e ss.mm.ii;

- il suddetto verbale di accertamento e di contestazione di illecito amministrativo risulta essere stato regolarmente notificato al trasgressore, Sig. *****OMISSIS*****, ed alla Società di cui è Legale rappresentante obbligata in solido, così come trasmesso dall'ARPAC agli Uffici della Regione Campania con nota pec del 16/08/2024, acquisita dalla allora U.O.D. 50.17.05 il 03/09/2024 al PG/2024/0410999;

- il trasgressore non ha fatto pervenire proprie memorie difensive, in merito a quanto rilevato dall'ARPAC e non risultano irrogate precedenti sanzioni, per violazioni al D.lgs. n. 152/06, a carico del Sig. *****OMISSIS***** ed alla società dallo stesso rappresentata;

CONSIDERATO che alla luce della documentazione agli atti d'ufficio, risultano accertate violazioni di legge espressamente assoggettate a sanzione amministrativa, e che l'accertamento e la contestazione delle stesse risultano effettuati nel rispetto di tutti gli elementi richiesti dalla legge 24/11/1981 n. 689 ai fini dell'applicazione della corrispondente sanzione amministrativa;

RITENUTO per quanto considerato,

si possa procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 279 c.2 bis del D,Lgs. 152/06 nei confronti della Società "Wooden Roof Srl di *****OMISSIS*****" per l'impianto destinato all'attività di "lavorazione profili in legno" sito in Calitri (AV) alla Zona Industriale;

è possibile applicare il minimo edittale pari a € 1.000,00 (euro mille/00) in quanto trattasi di prima contestazione;

VISTI

- la L. n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.150 dell'01/09/2011;
- il D.D. n.113 del 26/06/2009;
- la D.G.R. n.478 del 10/09/2012 e s.m.i.;
- la L.R. n. 6/2024;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;
- D.G.R.C. n. 589 del 06/08/2025

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, Funzionario Tecnico Ambientale di E.Q. Antonio Mari, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento sia del Responsabile del Procedimento che del Dirigente

DECRETA

di ordinare ed ingiungere al Sig. *****OMISSIS****, nato a Napoli il **OMISSIS* ed ivi residente alla via *****OMISSIS*****, in qualità di Legale rappresentante della Società, con sede in Calitri (AV) alla Zona Industriale, ed alla stessa società, obbligata in solido, per la violazione dell'art. 279 comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006, in riferimento al verbale di accertamento e contestazione di cui in premessa, il pagamento della somma di € 1.000,00 (mille/00), in favore della Regione Campania entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento. Il pagamento dovrà avvenire mediante il sistema PagoPa, attraverso il link:

https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione *Altre forme di pagamento*, utilizzando il **codice tariffa 574**, con indicazione della seguente causale: capitolo E00168, entrate da sanzioni amministrative, ex D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, U.O.S.216.02.02, indicando il numero del presente Decreto Dirigenziale e la relativa data. La ricevuta dell'avvenuto pagamento che dovrà essere inviata a mezzo pec all'indirizzo istituzionale: autorizzazioniambientali.avellino@pec.regione.campania.it;

AVVERTE CHE

- avverso la presente Ordinanza-Ingiunzione, che costituisce Atto esecutivo, ai sensi dell'art. 22 della L.689/81 e ss.mm.ii., l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica a pena di inammissibilità, può proporre opposizione al Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del presente provvedimento notificato;
- sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L. 689/81 e ss.mm.ii., l'ingiunto entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza – Ingiunzione, può richiedere la rateizzazione del pagamento alla U.O.D. su citata, che si riserverà di decidere in merito;
- decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento e/o di prova dello stesso, questa Amministrazione procederà alla riscossione delle somme dovute e non versate secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.689/81 e ss.mm.ii., anche mediante le procedure previste dal Titolo II del DPR 602/73, con ulteriore aggravio di spese.

Il presente provvedimento è notificato a mezzo del Servizio Postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento e/o con PEC ai seguenti destinatari:

- Sig. *****OMISSIS****, nato a Napoli il **OMISSIS* in qualità di Legale rappresentante della Società con sede in Calitri (AV) alla Zona Industriale;
- Società Wooden Roof Srl quale obbligata in solido – indirizzo PEC: woodenroof@pec.it
- ARPAC Dip.to prov.le di Avellino, che ha elevato il verbale in oggetto.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" del sito web regionale.

Massimo PACE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa